

Deliberazione 19 novembre 2009 - ARG/gas 178/09

Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 novembre 2009, n. 165/09 e modifica di un errore materiale nella medesima deliberazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 novembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/gas 160/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 160/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- il codice di stoccaggio della società Stogit approvato con la deliberazione n. 220/06, come successivamente modificato e integrato;

Considerato che:

- l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di stoccaggio predisposti dalle imprese di stoccaggio con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio;

- con la deliberazione n. 119/05 l’Autorità ha definito le norme relative all’accesso al servizio di stoccaggio, agli obblighi dei soggetti che svolgono attività di stoccaggio e alla predisposizione dei codici di stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha modificato le norme definite dalla sopra citata delibera in tema di adozione e aggiornamento dei codici di stoccaggio da parte delle imprese di stoccaggio, prevedendo che le proposte di aggiornamento dei codici di stoccaggio, sottoposte a consultazione, siano oggetto di parere preventivo rilasciato dal Comitato;
- con la deliberazione ARG/gas 160/09, l’Autorità ha approvato una modifica del codice di stoccaggio di Stogit relativa alle procedure di aggiornamento dei codici di stoccaggio, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09;
- l’articolo 2, comma 2.3, della deliberazione ARG/gas 55/09 prevede che il codice approvato, ovvero aggiornato, venga pubblicato dall’Autorità sul proprio sito internet ed acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- l’articolo 3 del decreto legge n. 78/09 ha previsto, al comma 3, che l’Autorità proceda a promuovere l’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture, al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- con la deliberazione ARG/gas 165/09, l’Autorità ha definito adeguamenti alla regolazione dei servizi di stoccaggio ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 78/09, prevedendo l’introduzione di un nuovo servizio di stoccaggio funzionale al bilanciamento degli utenti (di seguito: servizio di bilanciamento utenti) offerto su base mensile e settimanale;
- la deliberazione ARG/gas 165/09, al fine della tempestiva introduzione delle disposizioni ivi contenute, ha disposto:
 - ai commi 8.1 e 8.2, che le imprese di stoccaggio trasmettano all’Autorità le relative proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio in deroga al comma 2.2 e all’articolo 3 della deliberazione ARG/gas 55/09, senza onere della preventiva consultazione e della preventiva acquisizione del parere del sopra citato Comitato;
 - al comma 8.3, che le imprese di stoccaggio, nelle more del completo aggiornamento dei sistemi di gestione funzionale all’efficiente offerta ed erogazione su base settimanale del servizio di bilanciamento utenti, possono offrire il medesimo servizio unicamente su base mensile;
- con nota del 13 novembre 2009 (prot. Autorità 67706 del 17 novembre 2009) la società Stogit ha trasmesso la proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio di cui al punto precedente; e che la medesima proposta è stata successivamente modificata ed integrata limitatamente a talune disposizioni, con nota del 19 novembre 2009;
- la proposta di aggiornamento è funzionale a disciplinare l’accesso al servizio di bilanciamento utenti unicamente su base mensile, nonché ad eliminare disposizioni transitorie non più applicabili, con particolare riferimento alla disciplina transitoria delle compensazioni di cui all’articolo 15, comma 16, della deliberazione n. 119/05, ad aggiornare taluni riferimenti di disposizioni contenute al capitolo 16 in materia di codice etico (§ 16.11), responsabilità amministrativa (§16.12) e comunicazioni (§16.13), ed alla correzione di un errore materiale al capitolo 6, §6.5.2.2

- con lettera del 18 novembre 2009 (prot. Autorità 68293) gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato a Stogit che dall’esame della predetta proposta emergono elementi di criticità nelle previsioni di cui al capitolo 5, § 5.5.6 e al capitolo 6 § 6.6.2.5, nella parte in cui si prevede l’applicazione di un onere di gestione pari a 2'000 euro per ogni offerta di acquisto e/o di vendita presentata al fine del conferimento di capacità di stoccaggio nell’ambito del servizio di bilanciamento utenti; e che tali elementi di criticità si riferiscono sia all’entità dell’onere, la cui precisa quantificazione al momento non risulta supportabile da valutazioni sufficientemente accurate, sia alla sua articolazione che nella sua attuale formulazione incide in maniera forfetaria ed indipendente dai quantitativi richiesti ed offerti con la conseguenza, specialmente nella fase di avviamento del servizio, di poter pregiudicare la più ampia partecipazione all’accesso al servizio;
- con la nota del 19 novembre 2009 la società Stogit ha al riguardo precisato che:
 - la quantificazione dell’onere di gestione non tiene conto di valutazioni anche solo preliminari dei costi complessivi che la medesima società sosterrà per la gestione del servizio di bilanciamento utenti e che al riguardo si riserva di presentare una stima più puntuale dei costi connessi alla sua gestione anche sulla base delle evidenze del suo utilizzo;
 - è al momento difficilmente determinabile un onere di gestione che tenga conto dei quantitativi richiesti od offerti dagli utenti, in assenza di qualsivoglia riferimento statistico in merito;
 - l’onere di gestione previsto nella proposta è applicato una sola volta all’insieme delle richieste di acquisto ed una sola volta all’insieme delle richieste di vendita presentate per ciascun mese dal medesimo soggetto;
- si è altresì evidenziata la necessità di correggere un errore materiale nella deliberazione ARG/gas 165/09.

Ritenuto che:

- al fine di promuovere l’accesso al servizio di bilanciamento utenti, sia necessario, nelle more degli approfondimenti e dell’acquisizione delle informazioni necessari per una compiuta valutazione degli oneri di gestione connessi al conferimento delle relative capacità, modificare la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio prevedendo che l’onere di gestione di cui al capitolo 5, § 5.5.6 e al capitolo 6 § 6.6.2.5 sia determinato in 1000 euro ed applicato a ciascun utente che partecipa al conferimento delle capacità una sola volta per ciascun anno termico;
- sia riscontrata la conformità della proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio, pervenuta da Stogit con nota del 19 novembre 2009, con le modifiche di cui al precedente alinea;
- sia opportuno prevedere che con successivo provvedimento siano definite, tenendo anche conto del numero degli utenti che partecipano alle procedure di conferimento delle capacità per il servizio di bilanciamento utenti, le modalità di riconoscimento a Stogit di eventuali oneri, documentati ed efficientemente sostenuti in relazione alle medesime procedure, non coperti dall’applicazione dell’onere di gestione come modificato dal presente provvedimento.

DELIBERA

1. di modificare la proposta di aggiornamento del codice del codice di stoccaggio formulata dalla società Stogit S.p.A. e trasmessa con nota del 19 novembre 2009 (di seguito: la proposta di aggiornamento), prevedendo che l'onere di gestione di cui al capitolo 5, § 5.5.6 e al capitolo 6 § 6.6.2.5 sia determinato in 1000 euro ed applicato a ciascun utente che partecipa al conferimento delle capacità una sola volta per ciascun anno termico;
2. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di aggiornamento modificata ai sensi del precedente punto 1 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
3. di prevedere che con successivo provvedimento siano definite, tenendo anche conto del numero degli utenti che partecipano alle procedure di conferimento delle capacità per il servizio di bilanciamento utenti e del loro esito, le modalità di riconoscimento a Stogit S.p.A. di eventuali oneri, documentati ed efficientemente sostenuti in relazione alle medesime procedure, non coperti dall'applicazione dell'onere di gestione come modificato dal presente provvedimento;
4. di prevedere che Stogit S.p.A. pubblichi non appena note le informazioni riguardanti le capacità disponibili per il servizio di bilanciamento utenti;
5. di prevedere che la società Stogit S.p.A. trasmetta una proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio, riguardante la disciplina del servizio di bilanciamento utenti di cui alla deliberazione ARG/gas 165/09, comprensiva delle modalità di accesso su base settimanale;
6. di prevedere che la proposta di cui al precedente punto sia redatta sulla base delle procedure di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09, che prevedono la preventiva consultazione e l'acquisizione del parere del Comitato e disciplini anche l'articolazione degli oneri di gestione per l'accesso al servizio di bilanciamento utenti, formulata tenendo conto dei costi efficientemente sostenuti o da sostenere e di una opportuna ripartizione degli stessi fra gli utenti;
7. di rettificare l'errore materiale riscontrato all'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 165/09, sostituendo l'espressione "articolo 14.4" con l'espressione "articolo 17, comma 17.4";
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e il codice di stoccaggio della società Stogit modificato ai sensi di quanto disposto al precedente punto 2;
9. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Stogit S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea n. 4, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

19 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis